

Provvedimento 7 dicembre 2023 - Individuazione dei collegamenti audiovisivi a distanza per lo svolgimento dell'udienza e delle modalità attraverso le quali è garantita la pubblicità dell'udienza in cui si discute la causa, ai sensi dell'articolo 127-bis del codice di procedura civile e dell'articolo 196-duodecies, quinto comma, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.



Ministero della Giustizia
Dipartimento per la transizione digitale della giustizia,
l'analisi statistica e le politiche di coesione

Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
visto il decreto del Ministro della giustizia 27 aprile 2009, recante Nuove regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia;
visto il decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, recante Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24, come modificato dal decreto ministeriale 15 ottobre 2012, n. 209, e dal decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 48;
visto l'articolo 35, comma 11, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di

razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata;

visto l'articolo 127-bis del codice di procedura civile, che prevede per il giudice la possibilità di disporre lo svolgimento dell'udienza pubblica mediante collegamento con sistemi audiovisivi;

visto l'art. 196-duodecies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, a tenore del quale con provvedimenti del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia sono individuati e regolati i collegamenti audiovisivi a distanza per lo svolgimento dell'udienza e le modalità attraverso le quali è garantita la pubblicità dell'udienza in cui si discute la causa;

visto il provvedimento 2 novembre 2020 del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, che individua gli strumenti di partecipazione a distanza per lo svolgimento delle udienze civili, delle udienze penali e degli atti di indagini preliminari, come previsto dall'articolo 221, commi 6, 7 e 9, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020 e successive modifiche, e dall'articolo 23, commi 2, 4, 5 e 9 del decreto-legge n. 137 del 2020.

EMANA

IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente provvedimento individua gli strumenti utilizzati per i collegamenti audiovisivi a distanza per lo svolgimento delle sole udienze civili, come previsto dall'articolo 127-bis del codice di procedura civile e dall'articolo 196-duodecies, comma quinto, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

Articolo 2

(Strumenti di partecipazione a distanza nella disponibilità dell'amministrazione)

1. Gli strumenti di partecipazione a distanza per lo svolgimento di attività giudiziaria nella disponibilità dell'amministrazione sono l'applicativo Microsoft

Teams (TEAMS) e le aule presso gli uffici giudiziari attrezzate con sistemi di multi video conferenza (MVC).

Articolo 3

(Svolgimento delle udienze civili a distanza)

1. Nelle ipotesi previste dall'articolo 127-bis codice di procedure civile e dall'articolo 196-duodecies disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, l'udienza civile a distanza si svolge mediante l'utilizzo dell'applicativo TEAMS di cui all'articolo 2.
2. Nei casi in cui l'udienza si svolga in parte in presenza ed in parte da remoto, dovrà essere utilizzata un'aula di udienza attrezzata con dispositivi MVC.

Articolo 4

(Pubblicità delle udienze da remoto)

1. Quando fissa l'udienza da remoto, il presidente o il giudice indica nel provvedimento la data e l'ora stabilita per la comparizione delle parti, curando che vi sia inserito il "link" per connettersi, preventivamente generato mediante l'applicativo TEAMS.
2. Nel caso di udienza pubblica ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, Il cancelliere pubblica il "link" generato mediante l'applicativo TEAMS in un'apposita sezione del sito istituzionale dell'ufficio giudiziario, destinata a raccogliere i "links" per assistere alle udienze pubbliche da remoto.
3. Il "link" pubblicato è accompagnato dalla indicazione del numero di ruolo generale del procedimento, idonea a consentirne ai terzi la esatta individuazione.
4. Il "link" è rimosso dal sito istituzionale dell'ufficio giudiziario, a cura del cancelliere, al termine dell'udienza pubblica.

Articolo 5

(Pubblicità delle udienze da remoto)

1. I sistemi di cui all'articolo 2 utilizzano un canale criptato, i cui algoritmi di cifratura asimmetrica e chiavi di sessione sono conformi a quanto previsto

dall'articolo 14, comma 2, delle specifiche tecniche di cui al decreto del Ministro della giustizia del 21 febbraio 2011.

2. Sono conservati i seguenti dati tecnici: orario di inizio e fine sessione, identificativo utente, durata, sistema operativo del dispositivo utilizzato, indirizzo IP, nome dispositivo e CPU.

Articolo 6

(Efficacia)

1. Il presente provvedimento acquista efficacia dalla data della pubblicazione sul Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia.
2. Dalla data di cui al comma 1, cessano di avere efficacia le sole disposizioni relative alle udienze civili contenute nel provvedimento 2 novembre 2020 del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Rimangono in vigore le disposizioni del provvedimento del 2 novembre 2020 concernenti le udienze penali con le successive modificazioni o integrazioni.

Il Direttore generale
Vincenzo De Lisi